



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2011/08.02/69
Rif. Pratica n. 69

Parere SUAP per riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione integrata ambientale Ditta **MEC S.p.A.** con sede legale ed impianto in MONTANERA.- L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Attività IPPC: 6.4a) *Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno.*

SUAP GAL MONGIOIE – pratica 485/2021

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Provvedimento Dirigenziale n. 1326 del 5/05/2014 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC della Ditta **MEC S.p.A.** con sede legale in MONTANERA, per lo stabilimento sito in MONTANERA, V. CIRCONVALLAZIONE 26, per l'**Attività IPPC: 6.4 a)**: Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno, valida fino al 31/03/2022;
- nel corso di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la ditta MEC SpA ha comunicato alcune modifiche del complesso IPPC, ritenute tutte non sostanziali e per le quali la Provincia ha predisposto i seguenti atti:
 - aggiornamento AIA provv.to conclusivo SUAP N. 1506/2015 del 7/07/2015;
 - aggiornamento AIA parere Provincia prot. n. 15787 del 27/02/2018;
 - presa atto prot. n. 38582 del 13/06/2019;
 - presa atto prot. n. 26799 del 14/05/2022;
- in data 04/10/2021 è pervenuta altresì da parte della ditta una comunicazione di modifica non sostanziale per la costruzione di due locali da adibire a cella frigo e zona carico/scarico merci;
- in data 13/10/2021, è pervenuta l'istanza della Ditta MEC S.p.A., con sede legale ed operativa in MONTANERA, V. CIRCONVALLAZIONE 26 - P.IVA 02119590046 - Pratica n. 485/2021 del SUAP GAL MONGIOIE di riesame con valenza di rinnovo della suddetta autorizzazione integrata ambientale;

- con nota prot. n. 65440 del 26/10/2021, è stata convocata, per il giorno 29/11/2021 e successivamente rinviata al 14/12/2021, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Montanera, i Servizi Igiene e Sanità Pubblica e Veterinari dell'A.S.L. CN1 di Cuneo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i Comuni di Castelletto Stura, Morozzo, Sant'Albano Stura e Trinità, nonché la Ditta MEC S.p.A. quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente, che presiede la seduta e due funzionari tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
 - un dipendente ed un consulente per la Ditta MEC S.p.A.;
- i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 78904 del 28/12/2021, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- con nota del 25/02/2022, la ditta MEC S.p.A. ha chiesto una proroga per l'invio della documentazione integrativa, ottenuta con nota della Provincia prot. n. 14692 del 9/03/2022;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 13/04/2022, la Ditta MEC S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per la prosecuzione dell'istruttoria;
- con nota prot. n. 29228 del 10/05/2022, è stata convocata, per il giorno 31/05/2022 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di MONTANERA, i Servizi Igiene e Sanità Pubblica e Veterinari dell'A.S.L. CN1 di Cuneo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i Comuni di Castelletto Stura, Morozzo, Sant'Albano Stura e Trinità, nonché la Ditta MEC S.p.A. quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente, che presiede la seduta e due funzionari tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
 - un dipendente ed un consulente per la Ditta MEC S.p.A.;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L.241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione ovvero pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione ovvero, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto di Conferenza;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti

dell'Ente;

- con nota pervenuta alla Provincia in data 27/07/2022, la Ditta MEC SpA ha trasmesso alcune precisazioni utili alla predisposizione del provvedimento autorizzativo;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 50279 del 18/08/2022, la suddetta documentazione agli Enti convocati in Conferenza e, nel termine indicato, non è stato inviato alcun ulteriore contributo;
- le risultanze della conferenza, ed in particolare le prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti, sono state recepite negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento;
- l'azienda è in possesso certificato EMAS, registrazione n. IT 001994, rilasciato in data 25/02/2020, valido sino al 7/11/2022;

rilevato che:

- l'istanza di riesame con valenza di rinnovo è stata presentata al SUAP il 30/09/2021, ed è stata trasmessa alla Provincia in data 13/10/2021;
- la comunicazione di modifica non sostanziale del 04/10/2021 è stata esaminata nel contesto dell'istruttoria per il presente riesame con valenza di rinnovo;

ritenuto

- che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
- di recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" dando atto che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 16 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione certificata EMAS;
- di prendere atto delle conclusioni formulate dall'azienda riguardo alla non necessità di fornire la relazione di riferimento, sulla base della verifica di fattibilità condotta ai sensi del D.M. 272/2014 (ora sostituito dal D.M. 95 del 15/04/2019);

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2

agosto 2006, n. 7/R;

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l’art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l’applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- il D.M. 95 del 15/04/2019 che ha sostituito il D.M. 13/11/2014, n. 272 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l’uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:
 - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: “Indirizzi urgenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale”;
 - prot. n. 13.200.50/DISP/AIA della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte “*Orientamenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)*”;
 - Circolare Ministeriale n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*”;
 - Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero “*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*”.
 - la Circolare Ministeriale n. 27569 del 14 novembre 2016, avente ad oggetto: “*Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*”;

- la L.R. 29/10/2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;
- il D.M. 6-3-2017 n. 58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 16 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione certificata EMAS;

A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la Ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- in caso intervengano variazioni nelle titolarità della gestione, si deve far riferimento a quanto previsto al comma 4 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per l'apertura di punti di emissione nuovi o modificati sostanzialmente dopo l'emanazione del presente provvedimento, il gestore deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo, ai sensi del comma 1, art 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. Dipartimento di Cuneo ed al Sindaco del Comune di MONTANERA, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e

s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- la Provincia si riserva:
 - il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materi

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, rilasciata in capo alla Ditta MEC S.P.A., con sede legale in MONTANERA, V. CIRCONVALLAZIONE 26 - P.IVA 02119590046 - per lo stabilimento sito in MONTANERA, V. CIRCONVALLAZIONE 26, per l'Attività IPPC: **6.4 a**): Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno, a condizione che vengano rispettati:

- i limiti e le prescrizioni, indicati nell'Allegato tecnico 1;
- la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto.

EVIDENZIA CHE

il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Funzionari estensori

*Marino Guido
Cavallo Gianluca
Sarale Elena*



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Riesame con valenza di rinnovo

MEC SPA – MONTANERA

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE	2
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....	2
Impianti e attività ausiliarie	5
ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC	8
Confronto con le MTD	8
Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali dal rinnovo dell'AIA	10
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	11
Ciclo produttivo	11
Uso dell'energia	12
Emissioni in atmosfera	13
Scarichi acque reflue.....	18
Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione	22
Limiti	28
Emissione sonore.....	29

Inquadramento territoriale ed ambientale

Il gestore dichiara che non si rilevano variazioni significative dal punto di vista dell'inquadramento urbanistico e territoriale del sito e dei confini aziendali, rispetto a quanto autorizzato. Si rimanda, pertanto, alla documentazione agli atti.

Lo stabilimento M.E.C. S.p.A., secondo il Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Montanera, è classificato in area P9 (piccola industria, artigianato e commercio), e sulla base del Piano Territoriale Provinciale, l'impianto risulta inquadrato in una zona dal carattere prevalentemente rurale, circondato da attività di tipo agricolo.

L'azienda dichiara che, in data 28/09/2021, ha trasmesso una comunicazione per un intervento edilizio di costruzione di due nuovi locali adibiti rispettivamente a cella frigo e zona carico/scarico merci coperta, nella zona nord-occidentale del complesso; l'opera risulta autorizzata con permesso di costruire rilasciato dal comune di Montanera, allegato alla suddetta comunicazione.

Il Comune di Montanera ha adottato il piano di classificazione acustica del territorio comunale. L'area in esame è inserita in parte in classe IV "AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA" e in parte in classe III "AREE DI TIPO MISTO", così come le aree circostanti.


Il Comune di Montanera è inserito in zona di pianura dalla D.G.R. n. 24-903 del 30 dicembre 2019 "Verifica ed aggiornamento della zonizzazione e della classificazione del territorio regionale piemontese ed aggiornamento del relativo programma di valutazione della qualità dell'aria ambiente, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)".

Assetto impiantistico attuale

L'azienda è certificata ISO 14001 con scadenza 15/12/2023, nonché certificata EMAS con scadenza 07/11/2022. Il provvedimento di AIA avrà pertanto una durata, salvo uscita delle specifiche BATc, per un periodo di 16 anni.

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

Il gestore provvede ad inviare lo schema aggiornato che cui emerge che le fasi di lavoro sono aumentate rispetto a quello del 2014



Le fasi di lavoro sono state descritte in modo diffuso nella documentazione tecnica prodotta. Di seguito si riporta una sintesi:

FASE 1 Ricevimento e scarico e degli animali vivi: il carico, il trasporto e lo scarico degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Reg. CE 1/2005 e successive modifiche. In contemporanea alla valutazione degli animali effettuata a carico dell'azienda, vi è anche la visita ante mortem effettuata dal servizio veterinario ASL competente per lo stabilimento, ossia ASL CN1.

FASE 2 Stordimento e appendimento: Lo stordimento viene effettuato da un addetto mediante pistola a proiettile captivo o con l'impiego di pistola a percussione.

FASE 3 Iugulazione e dissanguamento: Il dissanguamento deve avvenire con la tecnica dei due coltelli, uno per il taglio della cute e il secondo per la recisione dei vasi sanguigni.

FASE 5 Asportazione zampini anteriori e cornini

FASE 6 Asportazione zampini posteriori, ed appendimento a carrucole guidovia
Gli zampini così raccolti, vengono convogliati attraverso tramoggia in locale raseria, dove viene effettuata una lavorazione specifica: gli zampini sono incanalati in macchina rasa testa e vengono scottati. A termine della lavorazione gli zampini vengono stoccati in vasche con acqua e conservati a temperature inferiori a 3°C, classificati come frattaglia. Si pone assoluta attenzione affinché lo stoccaggio delle vasche contenenti gli zampini non venga a contatto con le mezzene e le altre frattaglie.

FASE 7 Pelatura ventrale: Si provvede alla scuoiatura della parte ventrale dell'animale, dalla regione dell'ombelico fino alla punta dello sterno (carena).

FASE 8 Legatura retto, e identificazione pelle: Nello specifico, l'attività di legatura del retto consiste nella copertura del retto (parte terminale dell'intestino), attraverso apposito sacchetto ad elastico, previa incisione circolare del retto medesimo, al fine di evitare perforazioni e, pertanto, fuoriuscite di materiale fecale, e, pertanto contaminante, su parti di carcassa. In aggiunta, a livello di tale fase, avviene l'identificazione della pelle, con apposita fascetta, riportante partita macellazione, auricolare, età in mesi e numero del capo.

FASE 9 Pelatura spalle: Specificatamente consiste nella scuoiatura della parte del collo (goletta) e della gamba anteriore.

FASE 10 Distacco testa/ scuoiatura testa/ identificazione testa

FASE 11 Scuoiatura completa: La scuoiatura consiste nella rimozione completa della pelle su tutta la carcassa, compresa la coda, con rimozione della stessa attraverso cannone ad aria compressa diretto al locale specifico.

FASE 12 Apertura sterno: L'operazione consiste nel taglio con apposito strumento sega sterno, dello sterno medesimo, avendo cura di non perforare in alcun modo l'apparato gastroenterico.

FASE 13 Legatura esofago-taglio testa per spolpo:

FASE 15 e 16 Eviscerazione e rimozione corata: viene asportato per primo il pacchetto intestinale e successivamente la corata. La corata verrà sottoposta a visita post mortem dal veterinario ufficiale, e, in caso di libero consumo, questa procederà verso l'apposita sala di lavorazione, presso la quale, verrà inizialmente bollata a fuoco, e dopo essere appesa alla

ganciera, sottoposta a lavorazione specifica a seconda della necessità o della proprietà. La merce in conto terzi viene appesa direttamente alla ganciera e successivamente stoccata a temperature inferiori a 3°C e successivamente spedita per la vendita.

Per le corate in conto proprio si segue la stessa procedura di quelle per conto terzi.

In alternativa, le corate, possono essere stoccate a temperature inferiori a 3°C, e, successivamente, riprese per lavorazione di sezionamento e successivo confezionamento.

Ancora in alternativa: le corate, vengono recuperate (specialmente fegato), mantenute su specifiche baltresche e stoccate a temperature inferiori a 3°C e successivamente recuperate per confezionamento sotto vuoto, anche alla luce dell'obbligo legislativo, per cui le parti tagliate dalla corata iniziale, devono essere confezionate ed imballate.

FASE 17 e 19 Separazione della carcassa in mezzene/rimozione midollo spinale e toelettatura: *l'ottenimento della mezzena per i capi superiori all'anno è seguita all'asportazione del midollo spinale mediante apposito gancio. Il midollo spinale, dei capi superiori ai dodici mesi, viene recuperato, attraverso mezzo di aspirazione. Per la spaccatura della carcassa in due mezzene, operazione effettuata per soggetti adulti, ed eventualmente anche per vitelli, su determinate richieste, si impiega apposito strumento a lama.*

FASE 20 Rimozione della coda: *operazione che avviene a seguito della divisione della carcassa in mezzene. La coda, se non presenta alterazioni, viene posta su baltresche.*

FASE 21 e 21A Toelettatura e mondatura/ lavorazione grasso: *Il grasso ottenuto dall'operazione può avere due destini: uno è come sottoprodotto di categoria 3, pertanto, attraverso apposito nastro trasportatore, convogliato direttamente presso il contenitore posto all'esterno quale sottoprodotto di categoria 3, con rimozione da parte di ditta specializzata quotidianamente.*

La seconda destinazione: grasso alimentare da congelare, ossia il grasso, di rifilatura viene posto in apposite cassette. successivamente, a fine macellazione, vengono poste nella cella di abbattimento a -40 °C, per almeno due giorni, successivamente le cassette vengono trasportate presso il locale di confezionamento frattaglie, dove i blocchi vengono, avvolti in film plastici all'interno di cartoni, per poi essere stoccati in cella congelamento a -20 °C.

Tutte le operazioni avvengono in tempi molto rapidi, al fine di assicurare meno possibile lo stoccaggio fuori cella.

FASE 22 Pesatura-classificazione-bollatura sanitaria-etichettatura

FASE 22 e 23 Refrigerazione delle mezzene in tunnel di raffreddamento e successivo stoccaggio nella cella di conservazione.


Successivamente alla fasi di pesatura e identificazione capo, le mezzene, o carcasse per vitelli, vengono stoccate presso celle di stoccaggio, previo passaggio in tunnel pre-raffreddamento, al più presto possibile, affinché, all'interno del muscolo sia raggiunta una temperatura inferiore ai 7°C.

La potenzialità dello stabilimento è stata dichiarata la stessa riportata nell'AIA del 2014, pari a **60 – 90 capi/h vale a dire 2000 capi /settimana circa, pari a 120 t/giorno di carcasse.**

Le attività di macellazione sono svolte esclusivamente per 3 giorni la settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 6 alle ore 12.

Si rileva che l'azienda effettua anche una lavorazione e confezionamento della carne come la produzione di surgelati (essenzialmente hamburger e macinati), la cottura trippe, la lavorazione teste, della corata e del grasso.

Si riporta lo schema della lavorazione



La fase di cottura avviene mediante:

- n. 1 friggitrice, riscaldata a olio diatermico,
- n. 1 forno “Flow Cook” riscaldata a olio diatermico,
- n. 1 forno “Verinox” alimentato elettricamente

Il gestore specifica la potenzialità delle singole linee e reparti di lavorazione della carne che risultano comunque inferiori alla soglia AIA di 75 Mg/die;

- produzione surgelati 16 Mg/die
- produzione porzionati freschi 11 Mg/die
- produzione cotti 8 Mg/die
- cottura trippe 2 Mg/die
- lavorazione teste 4 Mg/die

Impianti e attività ausiliarie

Energia

L'azienda dichiara che la situazione è invariata, si riporta pertanto quanto già contenuto nel provvedimento AIA.

La centrale termica è costituita da due caldaie a gasolio con le seguenti caratteristiche:

Identificazione	M3 – M4 (una di riserva all'altra)
Potenza termica nominale (MWt)	1,5
Tipo di impiego	Tecnologico su impianti industriali
Combustibile	Gasolio
Fluido termovettore	Vapore saturo
Punto di emissione corrispondente	3 e 4

L'azienda ha realizzato un impianto fotovoltaico da 678,6 kWp per autoproduzione energetica.

Dal gennaio 2014 la ditta riceve altresì, tramite tubazione di teleriscaldamento, energia termica dall'azienda agricola Allevamento Restagno di Restagno & C. S.S.

Con l'istanza di modifica non sostanziale del 2019, consistente nell'inserimento di una nuova linea di lavorazione e confezionamento della carne per la produzione di surgelati (es. hamburger e macinati), sia crudi che cotti, la ditta ha previsto l'installazione di ulteriori due caldaie a gasolio da 365 kW ciascuna a servizio della friggitrice e del forno di cottura.

Emissioni in atmosfera

La ditta dichiara che la situazione è invariata e rimanda quindi alla documentazione AIA agli atti.

Con l'occasione dell'istanza di rinnovo, relativamente agli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 273-bis del d.lgs152/2006, il proponente riporta i dati dei medi impianti termici presenti in azienda (n.2 caldaie da 1,5 MW di cui ai camini n. 3 e 4) ai fini dell'inserimento in apposito registro.

La ditta afferma che i punti di emissione nn. 5-6-9-11, autorizzati con presa d'atto (prot. n. 38582 del 13/06/2019) di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Cuneo n. Registro 1326 del 5/05/2014, risultano al momento inattivi.

Consumi idrici e scarichi acque reflue

L'acqua utilizzata nel ciclo produttivo, come quella per il raffreddamento e per l'uso domestico, viene prelevata da pozzo (autorizzazione n. 469 del 14/11/2011).

Le acque di tutto lo stabilimento (acque industriali, di lavaggio locali e attrezzature per la macellazione, servizi igienici, acque meteoriche delle aree a rischio e relativo percolato della platea di stoccaggio delle interiora degli animali macellati, le acque dei box di sosta all'aperto e delle zone di lavaggio camion bestiame e camion carne) confluiscono nel **canale di raccolta** che le convoglia nella vasca di flottaggio.

Lo scarico è di tipo discontinuo per 4h/giorno e 6 giorni/settimana.

L'attuale configurazione del sistema di depurazione è pertanto la seguente:


Potenzialità:

- attuale - 6300 a.e., portata max 250 m³/h;
- con nuova vasca ossigenazione da 2700 m³- 7500 a.e., portata max 300 m³/h.

Linea acque

- **grigliatura grossolana e fine**
- **vasca di flottaggio (sgrassatura/dissabbiatura)** le sostanze con un peso specifico minore di quello dell'acqua migrano verso la superficie e vengono rimosse per sollevamento e convogliate in un microfiltro (diametro pori 1,5 mm). Le particelle sospese vengono raccolte in appositi cassoni smaltite come "materiale a rischio" (cat.1); mentre il percolato ritorna invece nella vasca di flottaggio. Una pompa, posta in profondità alla vasca di flottaggio, trasferisce il liquido, compreso tra un minimo ed un massimo, nella vasca di equalizzazione lasciando eventuali oli in superficie.
- **vasca di equalizzazione** vengono raccolti e miscelati i reflui prodotti nelle 24 h. Lo scopo di questa vasca è quello di ridurre i valori di "picco" degli inquinanti.
- **vasca di ossigenazione in uso 1200 m³** che funge anche da sedimentatore, con controlli in continuo di pH, ossigeno e temperatura.
- **vasca di ossigenazione 2700 m³** (costruita, ma non attivata)

Per escludere lo scarico di acque reflue non conformi ai limiti di legge, la ditta ha in progetto (*ndr relazione della ditta Topino del 15/02/2022*) di spostare il torbidimetro, attualmente posizionato nella vasca di ossidazione SBR, su una diramazione della condotta di scarico.



Ciò premetterà, in caso di superamento del valore soglia fissato, di bloccare lo scarico delle acque non conformi nel corpo idrico superficiale.

Linea fanghi

- **vasca di ispessimento fanghi**
- **centrifugazione dei fanghi** con ritorno fase liquida in equalizzazione
- **concimaia.**

Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

La ditta fa riferimento alla documentazione agli atti e pertanto si ritiene confermato quanto riportato nella versione aggiornata del piano pervenuto il 17/04/2014 ed approvato con il provvedimento di rinnovo AIA n. 1326 del 05/05/2014.

Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione

Unitamente alla domanda di riesame, la Ditta ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento di operazioni di recupero fanghi in agricoltura su nuovi terreni, in Comune di Montanera.

Nell'ambito dell'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio del presente provvedimento di RIESAME, i terreni precedentemente autorizzati per lo svolgimento delle predette operazioni (Cfr. Parere per l'aggiornamento dell'AIA a seguito di modifiche non sostanziali, di cui al prot. n. 15787 del 27/02/2018) sono stati riconsiderati alla luce delle disposizioni normative e delle variazioni intervenute in seguito al rilascio dell'AIA, nonché di nuove prescrizioni specifiche proposte dal Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Cuneo, in relazione a situazioni di potenziale criticità nell'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione.

In particolare:

- a fronte di nuove analisi dei suoli, sono tornati ammissibili alcuni terreni che, negli anni precedenti, avevano presentato superamenti del valore massimo di concentrazione per il parametro Cromo estraibile;
- alla luce delle modifiche normative apportate al Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola), entrate in vigore il 1° gennaio 2020 - che hanno introdotto, tra l'altro, il divieto di utilizzo agronomico di liquami zootecnici e fanghi di depurazione sul medesimo terreno - sono stati esclusi appezzamenti oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici da parte di ditte terze.

Pertanto, in esito alle risultanze del procedimento di RIESAME:

- l'elenco complessivo dei terreni sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero dei fanghi tramite utilizzazione agronomica, ed il quantitativo massimo di sostanza secca consentito, è stato integralmente riesaminato ed è inserito nella "TABELLA TERRENI", riportata nell'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
- sono state eliminate ovvero modificate, ed inserite nuove prescrizioni autorizzative, alla luce delle nuove disposizioni normative e di quanto proposto, in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, dal Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Cuneo, in relazione a situazioni di potenziale criticità;
- secondo quanto disposto con la Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova"), sono stati integrati i limiti dell'Allegato IB del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e sono stati inseriti nuovi controlli analitici da effettuare sui fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

Gestione rifiuti diversi dai fanghi

Relativamente ai rifiuti prodotti dal complesso IPCC diversi dai fanghi di depurazione, la ditta dichiara che la situazione è invariata e rimanda quindi alla documentazione agli atti.

La gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" viene effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 185 bis della parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Sicurezza industriale e protezione acque sotterranee

L'azienda comunica che il sito di Montanera, via Circonvallazione n. 26 è dotato di CPI rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, pratica n. 32306 del 21/07/2020.

Relativamente al punto 74.1.A, l'attestazione di Rinnovo Periodico dovrà essere presentata entro il 20 giugno 2023, mentre per i punti 70.2.C, 74.3.C, 49.3.C, l'Attestazione di Rinnovo Periodico dovrà essere presentata entro il 17 agosto 2024.

Il gasolio è stoccato in tre serbatoi interrati a doppia parete da 10, 9 e 5 m³, nonché in un serbatoio fuori terra da 9 m³, a parete singola su bacino di contenimento.

Tutte le aree di pertinenza dello stabilimento sono pavimentate e/o asfaltate; per lo stoccaggio sostanze pericolose vengono utilizzate pedane con vasche di contenimento per prevenire sversamenti accidentali.

Adempimenti in merito all'applicazione del D.M. 272/2014 (relazione di riferimento)

La ditta ha effettuato la verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento ritenendo non necessaria la sua predisposizione. Con nota p. 12392 del 14/02/2017, la Provincia ha preso atto delle dichiarazioni del Gestore ed, in particolare, delle conclusioni in base alle quali ritiene di non essere tenuto ad elaborare la suddetta relazione.

Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

Confronto con le MTD

Non essendo stata pubblicata alcuna Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i macelli, ai fini della

presente relazione il proponente ha preso a riferimento i contenuti relativi alle BAT riportato nella bozza di documento del giugno 2021 pubblicato sul sito internet <https://eippcb.irc.ec.europa.eu/reference>.

Il confronto è risultato in genere positivo. Sono stati evidenziati nei capitoli specifici i livelli di consumo specifico che sono risultati compresi nei range riportati nel suddetto documento.

Si riportano alcuni passaggi su aspetti generali e sui livelli di consumo

Indicazione BAT		Situazione aziendale
BAT 1	Attuazione di un sistema di gestione ambientale	Applicata. L'azienda ha adottato un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 e regolamento EMAS. Per completezza si trasmettono in allegato i rispettivi certificati.
BAT 4	Al fine di ridurre la frequenza del verificarsi di situazioni diverse dalle normali condizioni operative e ridurre le emissioni durante tali eventi, la BAT consiste nell'istituire e attuare un piano di gestione delle emergenze basato sul rischio come parte del SGA (vedere BAT 1) che includa tutti i seguenti elementi:	Applicata Nell'ambito della ISO 14001 e certificazione EMAS è stata definita una procedura per la gestione delle emergenze. Inoltre, nel caso vengano rilevate delle non conformità le stesse vengono registrate su apposito registro e vengono intraprese azioni correttive

Indicazione BAT		Situazione aziendale
BAT 9	Al fine di aumentare l'efficienza energetica, la BAT consiste nell'utilizzare la tecnica (a) e una combinazione appropriata delle tecniche generali di risparmio energetico elencate nella tecnica (b) sotto	Applicata L'azienda, nell'ambito della certificazione EMAS e 14001 registra e monitora i consumi energetici e il consumo specifico (kwh anno/ton di carcasce); tali dati vengono anche riportati nella dichiarazione ambientale EMAS. L'azienda è dotata di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, è allacciata alla rete di teleriscaldamento. Per il riscaldamento dell'acqua utilizzata in stabilimento utilizza energia termica proveniente da vicino stabilimento, mediante scambiatore. L'energia elettrica acquistata dall'esterno è "energia verde certificata".
BAT 10	Al fine di ridurre il consumo di acqua e la quantità di acque reflue generate, generate la BAT consiste nell'utilizzare le tecniche (a) e (b) e una o una combinazione delle tecniche da (c) a (k) indicate di seguito.	Applicata L'azienda, nell'ambito della certificazione EMAS e 14001 registra e monitora il consumo specifico di acqua (m ³ anno/ton di carcasce) Al fine di razionalizzare il consumo di acqua, sulla linea di macellazione i punti acqua sono dotati di "doccette". Pulizia attrezzature effettuata quotidianamente
BAT 16	Al fine di prevenire o, ove ciò non sia possibile, ridurre l'emissione di rumore, la BAT consiste nell'istituire, attuare e riesaminare regolarmente un piano di gestione del rumore, come parte del sistema di gestione ambientale (vedere BAT 1), che includa tutti i seguenti elementi:	Applicata Le emissioni sonore sono monitorate secondo la frequenza prescritta dall'AIA. Non si rileva la presenza di recettori sensibili nei dintorni del sito, in ogni caso dal rilascio dell'AIA non si hanno evidenze di lamenti e/o reclami relativamente al rumore
BAT 18	Al fine di prevenire o, ove ciò non sia possibile, ridurre l'emissione di odori, la BAT consiste nell'istituire, attuare e riesaminare regolarmente un piano di gestione degli odori, come parte del sistema di gestione ambientale (vedere BAT 1), che includa tutti i seguenti elementi:	Applicata Relativamente al parametro odori, come da prescrizione AIA l'azienda nel 2016 ha effettuato uno studio sull'impatto delle emissioni odorigene derivanti dal sito, da cui non sono emerse criticità (tutte le fonti di emissioni odorigene significative sono risultate sotto controllo e non hanno richiesto interventi di contenimento).

BAT 20	Livelli di prestazione ambientale associati alle BAT per il consumo di energia specifica nei macelli			<p>Applicata</p> <p>Considerando i dati relativi al 2020, come riportato nel report allegato alla presente istanza, deriva un consumo specifico di energia (considerando oltre alla macellazione anche tutte le altre attività effettuate nel sito) pari a 384,88 kWh/t carcassa</p>																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type of animal</th> <th>Type of installation</th> <th>Unit (°)</th> <th>Specific energy consumption (yearly average)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Cattle</td> <td rowspan="2">Installations excluding the energy consumed by FDM activities</td> <td>kWh/tonne of carcass</td> <td>116-240</td> </tr> <tr> <td>kWh/animal</td> <td>30-80</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Installations including the energy consumed by FDM activities</td> <td>kWh/tonne of carcass</td> <td>116-415</td> </tr> <tr> <td>kWh/animal</td> <td>30-150</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pig</td> <td rowspan="2">All installations</td> <td>kWh/tonne of carcass</td> <td>65-370 (°)</td> </tr> <tr> <td>kWh/animal</td> <td>4-35 (°)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Chicken</td> <td rowspan="2">All installations</td> <td>kWh/tonne of carcass</td> <td>170-490 (°)</td> </tr> <tr> <td>kWh/animal</td> <td>0.25-0.90 (°)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(°) Either the BAT-AEPL expressed in kWh/tonne of carcass or the BAT-AEPL expressed in kWh/animal applies. (°) The BAT-AEPL range may not be applicable to installations producing more than 50 % convenience products (i.e. meat products processed further than simple meat cuts, e.g. marinated products, sausages) as a proportion of the total weight of the FDM products.</p>	Type of animal	Type of installation		Unit (°)	Specific energy consumption (yearly average)	Cattle	Installations excluding the energy consumed by FDM activities	kWh/tonne of carcass	116-240	kWh/animal	30-80	Installations including the energy consumed by FDM activities	kWh/tonne of carcass	116-415	kWh/animal	30-150	Pig	All installations	kWh/tonne of carcass	65-370 (°)	kWh/animal	4-35 (°)	Chicken	All installations	kWh/tonne of carcass	170-490 (°)	kWh/animal
Type of animal	Type of installation	Unit (°)	Specific energy consumption (yearly average)																									
Cattle	Installations excluding the energy consumed by FDM activities	kWh/tonne of carcass	116-240																									
		kWh/animal	30-80																									
	Installations including the energy consumed by FDM activities	kWh/tonne of carcass	116-415																									
		kWh/animal	30-150																									
Pig	All installations	kWh/tonne of carcass	65-370 (°)																									
		kWh/animal	4-35 (°)																									
Chicken	All installations	kWh/tonne of carcass	170-490 (°)																									
		kWh/animal	0.25-0.90 (°)																									
BAT 21	Livelli di prestazione ambientale associati alle BAT per lo scarico di acque reflue			<p>Applicata</p> <p>Considerando i dati relativi al 2020, come riportato nel report allegato alla presente istanza, deriva un scarico specifico di acque reflue (considerando oltre alla macellazione anche tutte le altre attività effettuate nel sito) pari a 3,94 m³/t carcassa, in linea con quanto previsto dalle BAT</p>																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type of animal</th> <th>Type of installation</th> <th>Unit (°)</th> <th>Specific waste water discharge (yearly average)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Cattle</td> <td rowspan="2">Installations excluding the water used by FDM activities</td> <td>m³/tonne of carcass</td> <td>1.85-3.90</td> </tr> <tr> <td>m³/animal</td> <td>0.30-1.30</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Installations including the water used by FDM activities</td> <td>m³/tonne of carcass</td> <td>1.85-5.25</td> </tr> <tr> <td>m³/animal</td> <td>0.30-2.45</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pig</td> <td rowspan="2">All installations</td> <td>m³/tonne of carcass</td> <td>0.65-3.50</td> </tr> <tr> <td>m³/animal</td> <td>0.07-0.30</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Chicken</td> <td rowspan="2">All installations</td> <td>m³/tonne of carcass</td> <td>1.45-6.30</td> </tr> <tr> <td>m³/animal</td> <td>0.002-0.013</td> </tr> </tbody> </table> <p>(°) Either the BAT-AEPL expressed in m³/tonne of carcass or the BAT-AEPL expressed in m³/animal applies.</p>	Type of animal	Type of installation		Unit (°)	Specific waste water discharge (yearly average)	Cattle	Installations excluding the water used by FDM activities	m ³ /tonne of carcass	1.85-3.90	m ³ /animal	0.30-1.30	Installations including the water used by FDM activities	m ³ /tonne of carcass	1.85-5.25	m ³ /animal	0.30-2.45	Pig	All installations	m ³ /tonne of carcass	0.65-3.50	m ³ /animal	0.07-0.30	Chicken	All installations	m ³ /tonne of carcass	1.45-6.30	m ³ /animal
Type of animal	Type of installation	Unit (°)	Specific waste water discharge (yearly average)																									
Cattle	Installations excluding the water used by FDM activities	m ³ /tonne of carcass	1.85-3.90																									
		m ³ /animal	0.30-1.30																									
	Installations including the water used by FDM activities	m ³ /tonne of carcass	1.85-5.25																									
		m ³ /animal	0.30-2.45																									
Pig	All installations	m ³ /tonne of carcass	0.65-3.50																									
		m ³ /animal	0.07-0.30																									
Chicken	All installations	m ³ /tonne of carcass	1.45-6.30																									
		m ³ /animal	0.002-0.013																									

Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali dal rinnovo dell'AIA

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo nel parere reso in sede di conferenza di servizi non ravvede elementi di particolare criticità, fatta salvo l'approfondimento di alcuni aspetti di dettaglio, affrontati nel corso dell'istruttoria.

Per quanto l'uso della risorsa idrica la ditta ha fornito tra l'altro il prospetto riepilogativo dei parametri caratterizzanti, come definiti nel PMC, relativo agli anni 2015-2020.

Altre considerazioni in merito ai livelli di consumo idrico ed energetico sono già stati riportati nel quadro di confronto con la bozza di BAT c.

L'azienda invia con il PMC annuale anche due certificati analitici degli scarichi a prelievo semestrale, che sono risultati nei limiti di norma.

Si sintetizza nella sottostante tabella i risultati per i principali parametri degli anni 2018 – 2020 ricavati dai PMC e dalle dichiarazioni EPRTR. Dai dati si nota che il rapporto BOD5/COD è sempre superiore a 1:3, che rileva una componente non biodegradabile.

	2018	2019	2020
Scarico (l)	84756000	93112000	71070000
SST (kg)	596,464	3214	678,85
COD (kg)	2496,337	9534,312	2526,67
BOD5 (kg)	596,464	1623,436	769,03
N totale (kg)	257,8	114,9	158,7
Fos. Tot (kg)	37,4	74,4	9,4
Cu (kg)	0,8	4,8	0,7
Zn (kg)	1,7	5,3	1,7
Cloruri (kg)	35944,7	66716,2	40165,9

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Ciclo produttivo

Prescrizioni

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; ove non possibile, i rifiuti sono in ordine di priorità riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
7. la nuova friggitrice riscaldata a olio diatermico potrà essere resa operativa soltanto in seguito al completamento dell'ampliamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue aziendali, ed alla piena funzionalità del depuratore stesso nella configurazione successiva all'ampliamento. (*prescrizione contenuta nella presa d'atto prot. 38582 - 13/06/2019*)
8. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
9. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto che può essere attuata anche con sistemi informatici, di telecontrollo e che, in ogni caso, consentono il controllo in remoto;
10. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
11. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
12. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
13. la cessazione definitiva dell'attività dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
14. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e si deve far riferimento a quanto indicato all'art. 29 sexies, comma 9

quinqües, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

15. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino al completamento di quanto previsto al punto precedente, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Uso dell'energia

Prescrizioni

1. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché manuali (es. sistemi a velocità variabile per pompe e ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici correttamente dimensionati).

Emissioni in atmosfera

Quadro emissivo e limiti di emissione

Ove non diversamente specificato, i limiti si intendono come media oraria e si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo; il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento è, inoltre, quello derivante dal processo.

STABILIMENTO: M.E.C. S.p.A.											
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione e dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento/tecniche di contenimento per emissioni diffuse
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
3,4	Caldaie per riscaldamento, impianti tecnologici	4470	8	DISC	200	Polveri totali CO NO _x (come NO ₂) SO _x (come SO ₂) (1)	10 100 200 200	- - - -	10,5	0,4	-
5	Impastatrice	3000	16	DISC	AMB	INQUINANTI TRASCURABILI			12	0,10	-
6	Friggitrice	2000	16	DISC	150	NEBBIE OLEOSE	5	-	12	0,20	-
7, 8	Forno di cottura ad olio diatermico	1500	16	DISC		INQUINANTI TRASCURABILI			12	0,20	-

STABILIMENTO: M.E.C. S.p.A.											
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione e dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento/tecniche di contenimento per emissioni diffuse
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
9	Forno di cottura elettrico	1500	16	DISC		INQUINANTI TRASCURABILI			12	0,20	-
10	Caldaia a gasolio, potenzialità 356 kW	1000	16	DISC	200	Polveri totali CO NO _x (come NO ₂) SO _x (come SO ₂) (1)	10 100 200 200	- - - -	12	0,4	-
11	Caldaia a gasolio, potenzialità 356 kW	1000	16	DISC	200	Polveri totali CO NO _x (come NO ₂) SO _x (come SO ₂) (1)	10 100 200 200	- - - -	12	0,4	-
12-13	Tunnel di surgelazione ad azoto	Tiraggio naturale	16	DISC	AMB	INQUINANTI TRASCURABILI			9	0,15	-
14-15	Tunnel di surgelazione ad azoto	Tiraggio naturale	16	DISC	AMB	INQUINANTI TRASCURABILI			9	0,18	-

STABILIMENTO: M.E.C. S.p.A.											
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione e dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento/tecniche di contenimento per emissioni diffuse
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
16-17	Unità trattamento aria	15000	16	DISC	AMB	INQUINANTI TRASCURABILI		9	0,80	-	
D1	Locali cottura trippe					COV (sostanze odorigene)				Marginalizzare la creazione di vapore acqueo	
D2	Presenza e movimentazione di animali vivi e loro deiezioni					COV (sostanze odorigene)				Pianificare l'arrivo dei capi per limitare la permanenza di animali vivi presso lo stabilimento	

(1) Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume

Prescrizioni

1. Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione;
2. I valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
3. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
4. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
5. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
6. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
7. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
8. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
9. dopo la messa a regime della nuova linea di lavorazione, la ditta deve ripetere il monitoraggio delle emissioni odorigene, includendo anche tali possibili fonti di odori, per verificare eventuali variazioni significative, prevedendo specifiche misure di contenimento, se necessarie e trasmettere i risultati alla Provincia e al dipartimento provinciale Arpa di Cuneo contestualmente a quelli degli autocontrolli iniziali;

Autocontrolli iniziali e periodici

10. per i punti di emissione nuovi o modificati, per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio e in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo; per quanto riguarda i punti di emissione 6 e 9 (friggitrice e forni di cottura), in occasione del primo autocontrollo, ricercare anche i COV;
11. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle normali condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel quadro emissivo secondo la periodicità ivi indicata, a decorrere dal primo autocontrollo o dalla data di effettuazione dell'ultimo autocontrollo effettuato ai sensi del precedente provvedimento autorizzativo;
12. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui ai punti precedenti;
13. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;
14. per tutti i medi impianti di combustione, il gestore deve archiviare e conservare, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis dell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i dati previsti ai punti 2.7, 2.8, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 dell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonchè gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter;
15. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioniin-atmosfera>;
16. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temiambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>.

Scarichi acque reflue

Quadro emissivo

N° totale punti di scarico finale – 4


N° Scarico finale	Scarico parziale ¹	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Recettore ²	Modalità di scarico	Portata di scarico (mc/anno)	Impianti/-fasi di trattamento
S1	Sp1-T	Impianto di macellazione ed attività connesse	AS Canale affluente Fiume Stura	Periodico (4 ore/ giorno)	<ul style="list-style-type: none"> al 50% della potenzialità di macellazione (ossia fino a 1000 capi/settimana): fino a 75000 mc/anno (pari a 205 mc/giorno); al 100 % della potenzialità di macellazione (ossia fino a 2000 capi/settimana): fino a 140000 mc/anno (pari a 383 mc/giorno). 	SI Processo fanghi attivi a biomassa sospesa
	Sp2-D	Servizi igienici aziendali				
	Sp2-M (*)	Acque meteoriche di dilavamento superfici scolanti				
S2 – S4	M (*)	Acque meteoriche di dilavamento superfici non contaminate	SSU	occasionale	n.a.	-

(*) cfr Piano di prevenzione e gestione acque meteoriche .

¹ T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche

² Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Limiti emissione e punti di campionamento

N° Scarico finale	Punti campionamento	Limiti di emissione
S1	<p>Pozzetto posto sul confine SUD, esternamente alla recinzione perimetrale dello stabilimento</p> 	<p>Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - colonna "scarico in acque superficiali"</p> <p>N.B. non essendo state pubblicate le BAT c. per i macelli non vi sono ancora BAT AEL specifici a cui fare riferimento</p>

Prescrizioni

1. devono essere rispettate le previsioni progettuali, le modalità tecnico-operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, per quanto non contrasta con le seguenti prescrizioni;
2. **entro sei mesi** dalla notifica del provvedimento di riesame deve essere realizzato lo spostamento del torbidimetro così come descritto in fase istruttoria (*ndr relazione della ditta Topino del 15/02/2022*), nonché, se del caso, aggiornata la procedura di gestione dello stesso ;
3. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
4. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
5. devono essere presenti e mantenuti efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata e dei reflui industriali scaricati;
6. devono essere presenti sistemi di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di cui sopra, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
7. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., va effettuato immediatamente a monte della immissione nel corpo ricettore. In particolare, deve essere assicurata la possibilità di campionare gli scarichi nei punti descritti nella precedente tabella riportata al paragrafo "Limiti emissione e punti di campionamento".
Le caratteristiche costruttive dei manufatti (pozzetti di ispezione e campionamento) devono garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di prelievo;
8. la ditta deve far eseguire analisi complete di conformità dei reflui scaricati, redatte da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.2.2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. **I parametri minimi da ricercare e la frequenza degli autocontrolli** sono riportati nell'**Allegato 2**, Piano di Monitoraggio e Controllo;
9. è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
10. presso lo stabilimento deve essere presente una procedura operativa per i casi di criticità operative connesse con l'impianto di depurazione delle acque reflue, anche in relazione al raggiungimento della sopra indicata soglia di allarme allo scarico e allo strumento di monitoraggio della torbidità dello scarico; detti interventi devono, comunque, essere tali da escludere lo scarico di acque reflue non conformi ai limiti di legge;
11. deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (pozzetti, tubazioni, pompe, sistemi di depurazione, ecc.), anche attraverso periodici interventi di manutenzione;
12. deve essere mantenuto costantemente aggiornato un registro di conduzione dell'impianto di

depurazione. I dati e le informazioni da riportare su tale registro devono essere concordate con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo. Le registrazioni devono essere conservate per 5 anni per le verifiche degli Organi di controllo. Il registro può essere predisposto e gestito su supporto informatico;

13. è fatto obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo durante il periodo di gestione degli scarichi, nonché di realizzare gli ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
14. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte.

Prescrizioni specifiche per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

15. è fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
16. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
17. i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia;
18. le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia, si deve fare riferimento a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione

Prescrizioni

- 1) l'utilizzazione dei fanghi è ammessa esclusivamente sui terreni per i quali vi è il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola, come risulta dalla documentazione agli atti, **per una superficie totale utilizzabile di Ha 34,1289** purché il contenuto in metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nella **Tabella 1 seguente**;
- 2) l'utilizzazione dei fanghi è consentita per un **quantitativo massimo** per ettaro determinato in base alle caratteristiche analitiche dei terreni e della provenienza dei fanghi, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.. La "**TABELLA TERRENI**" **seguente** riporta l'**elenco dei terreni** sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero tramite utilizzazione agronomica, ed il **quantitativo massimo di sostanza secca consentito** (colonna "Sostanza secca apportabile max"); inoltre, le operazioni di utilizzazione agronomica devono essere pianificate in modo da evitare o comunque minimizzare surplus di elementi nutritivi, con particolare riferimento ad Azoto e Fosforo;
- 3) **è ammessa l'utilizzazione** in agricoltura dei fanghi solo se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) sono stati sottoposti a trattamento;
 - b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
- 4) l'utilizzo agronomico dei fanghi deve essere effettuato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Regolamento Municipale d'Igiene dei Comuni nel cui territorio viene svolta l'attività di spandimento;
- 5) la ditta deve effettuare, **almeno due volte all'anno, analisi chimico-fisico-biologiche dei fanghi** di depurazione destinati all'utilizzo agronomico. In particolare:
 - i relativi campioni devono essere rappresentativi dei fanghi pronti ad essere avviati all'utilizzo agronomico;
 - i certificati analitici, devono riportare, per le famiglie di composti, il dettaglio dei parametri ricercati con esclusione dei composti in cui la tecnica analitica non consenta tale dettaglio;
 - i suddetti certificati analitici, firmati da tecnici abilitati, devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione dell'Autorità competente al controllo;
- 6) la data e l'ora del campionamento dei fanghi da sottoporre alle due analisi annuali prescritte dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 2 dell'AIA (integrato con il seguente Allegato 2 aggiornamento 1), deve essere comunicata, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed alla Provincia, per consentire eventuali controlli;
- 7) le operazioni di campionamento ed analisi di cui sopra devono essere effettuate secondo le indicazioni contenute nell'art. 11 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i. e nell'allegato 5 della D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996 nonché, relativamente ai parametri biologici (Indice di Respirazione, Indice di Mineralizzazione dell'Azoto e Indice di Germinazione), secondo i metodi pubblicati dalla Regione Piemonte sul volume n. 6 della Collana Ambiente "Metodi

di analisi dei Compost” e sul volume n. 10 “Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione” della Collana Ambiente, oppure secondo altri metodi elaborati da organismi scientifici, tenendo comunque conto dell’aggiornamento tecnico–scientifico delle metodiche analitiche.

- 8) **l’istante non può avviare ad utilizzo agronomico i fanghi di depurazione sottoposti ad accertamenti analitici prima di avere acquisito l’esito delle analisi stesse**, sia nel caso degli autocontrolli prescritti, sia nel caso di accertamenti da parte dell’Autorità competente al controllo;
- 9) **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti riportate nella **Tabella 2 e Tabella 2-bis seguenti**. In caso di superamento, anche per un solo parametro, di detti valori massimi, il fango non può essere utilizzato in agricoltura e non può essere sottoposto ad operazioni di trattamento, condizionamento o miscelazione, se non in forza di specifica autorizzazione da richiedere preventivamente;
- 10) **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Salmonelle* rientri nel limite massimo riportato nella **Tabella 3 seguente**. In presenza di *Salmonelle* è comunque vietato l'utilizzo in florovivaismo;
- 11) **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Carbonio organico*, *Fosforo tot.* ed *Azoto tot.* sia superiore od uguale ai limiti riportati nella **Tabella 3 seguente**. Qualora un fango abbia contenuti inferiori relativamente alle suddette sostanze (anche per un solo parametro), è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 14) - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito ad operazioni di condizionamento, secondo quanto prescritto al punto 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.;
- 12) **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che presentino valori inferiori a quelli riportati nella **Tabella 4 seguente**. Qualora un fango (anche per un solo parametro), superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 14) – solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamenti semplici;
- 13) **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che rispettino i valori limite riportati nella **Tabella 5 seguente**. Qualora un fango, per un solo parametro, superi detti limiti, è sottoposto ad una riduzione del quantitativo massimo ammissibile ad ettaro. Qualora un fango, per due o tre parametri, superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 14) - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano, per almeno due parametri, nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamento.
- 14) limitatamente ai casi previsti dalle sopra riportate prescrizioni 11), 12) e 13), l'utilizzazione in agricoltura di fanghi risultati non conformi è possibile nel rispetto della procedura sotto riportata:
 - a) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell’A.R.P.A. delle certificazioni analitiche dei fanghi non conformi;
 - b) comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell’A.R.P.A. delle operazioni di condizionamento o trattamento previste; al proposito, devono essere fornite le seguenti informazioni:
 - metodi di condizionamento o trattamento previsti (descrizione tecnica delle modalità

- operative, indicazione e quantificazione degli eventuali materiali additivati ai fanghi o reattivi dosati);
- controllo dei parametri chimico-fisico-biologici, evidenziando gli eventuali tempi di rivoltamento e/o aerazione;
 - planimetrie e modalità di gestione delle aree di condizionamento o trattamento;
 - modalità di campionamento dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, comunque preliminarmente all'utilizzazione agronomica;
 - modalità di prelievo dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, per l'avvio alle operazioni di utilizzazione agronomica;
- c) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo delle certificazioni analitiche dei fanghi, a seguito delle operazioni di condizionamento o trattamento previste, dalle quali risulti il rispetto dei valori stabiliti;
- 15)** i fanghi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento di stabilizzazione atto a diminuirne il carattere di putrescibilità e l'emanazione di odori sgradevoli; al proposito, la Provincia si riserva di prescrivere ulteriori condizioni di stabilizzazione dei fanghi in base ai risultati ottenuti;
- 16)** è vietata l'utilizzazione dei fanghi pericolosi in riferimento alle caratteristiche indicate nell'allegato III della Direttiva 91/689/CEE;
- 17) è vietato** applicare i fanghi ai terreni:
- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con frane in atto;
 - b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
 - c) con pH minore di 5;
 - d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 g;
 - e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
 - f) destinati all'orticoltura o alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 - g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
 - h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - i) a distanza inferiore a m 150 da laghi e/o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 m³/sec;
 - j) nelle vicinanze di strade statali e/o provinciali per una distanza di 50 m dal ciglio delle stesse e nelle vicinanze di abitazioni anche sparse di qualsiasi tipo per un raggio di m 80 dalle abitazioni stesse, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento; tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole, in funzione delle modalità di spandimento;
 - k) nelle zone dove le falde superficiali interessano lo strato superficiale del terreno e, comunque, ove la superficie libera della falda idrica superficiale disti meno di m 1,5 dal piano di campagna;
 - l) nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione delle acque a scopo potabile, per una distanza dal pozzo di m 200;
- 18)** è vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali, sia per quelli diluiti con acqua;

- 19)** l'utilizzo agronomico dei fanghi è **altresì vietato**:
- sui terreni oggetto di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (Cfr. D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., art. 8, comma 1, lettera o ter);
 - sui terreni gelati o innevati;
- 20)** durante lo svolgimento delle operazioni di utilizzo agronomico, deve essere sempre evitato il ruscellamento, anche accidentale, di fanghi nelle acque superficiali;
- 21)** fatti salvi i divieti precedentemente indicati, i fanghi non devono essere applicati al terreno a distanze inferiori a 5 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali, esclusi i canali artificiali non direttamente connessi ai corpi idrici naturali;
- 22)** l'utilizzo agronomico dei fanghi non deve essere avviato in presenza - ovvero sospeso, qualora intervengano - precipitazioni atmosferiche;
- 23)** l'applicazione al terreno dei fanghi non palabili dev'essere sospesa se l'assorbimento da parte del terreno non è sufficiente ad evitare fenomeni di ristagno o ruscellamento;
- 24)** l'eventuale accumulo temporaneo su suolo agricolo di fanghi di depurazione può essere praticato ai soli fini dell'utilizzo agronomico sui terreni circostanti, ed in quantitativi non superiori al fabbisogno dei medesimi; il cumulo deve essere limitato al tempo strettamente necessario all'applicazione al terreno dei fanghi e deve rispettare distanze minime di almeno 50 metri da abitazioni e 20 metri da strade (fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali);
- 25)** eventuali sovralli o residui devono essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
- 26)** il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a tutte le norme tecniche riguardanti raccolta, trasporto, stoccaggio ed applicazione definite dall'art. 12 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.;
- 27)** il trasporto dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve essere effettuato da parte di soggetti regolarmente iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 28)** il titolare dell'autorizzazione deve garantire che siano impiegati mezzi rispondenti ai criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi della vigente legislazione in materia, atti ad evitare la dispersione dei fanghi stessi, il percolamento degli effluenti liquidi e/o la dispersione di polveri e tali da minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli;
- 29)** per gli obblighi riguardanti scheda di accompagnamento, registro di carico e scarico e registro di utilizzazione, si rimanda agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i. ed all'art. 193, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento all'obbligo di adozione del formulario di identificazione, così come introdotto dall'art. 2, comma 25, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- 30) ogni anno** – unitamente alla relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio di cui all'Allegato 2 dell'AIA – deve essere presentata alla Provincia di Cuneo **una relazione sullo stato di attuazione del piano di utilizzazione**, redatta sulla base del registro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.; detta relazione deve dettagliare in maniera accurata il bilanciamento dei nutrienti, tenendo conto degli apporti conferiti attraverso l'utilizzazione agronomica dei fanghi e gli asporti consentiti dalle colture praticate, anche eventualmente considerando il relativo coefficiente di efficienza della

fertilizzazione;

- 31) ogni tre anni devono essere ripetute le analisi relative a tutti i terreni** interessati allo spandimento dei fanghi; le medesime devono riguardare il *pH*, la *C.S.C.* ed i *metalli pesanti estraibili* riportati nella Tabella 1 seguente, nonché la capacità del suolo di ossidare il *Cromo III* a *Cromo VI*. Qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui alla citata Tabella 1 è necessario effettuare le analisi relative ai metalli pesanti totali. I metalli pesanti ed i valori massimi in concentrazione ammissibili nei suoli agricoli per l'utilizzazione in agricoltura sono riportati nella **Tabella 1 seguente**. Per il campionamento e le analisi dei terreni è necessario fare riferimento ai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" approvati con D.M. 01/05/1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. N.79 alla G.U. n. 121 del 25/05/1992);
- 32)** il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di provvedere alle analisi, alle verifiche prescritte ed agli ulteriori interventi tecnici ed operativi che l'Autorità preposta al controllo ritenga necessari, precedentemente, durante o successivamente allo svolgimento delle fasi autorizzate;
- 33)** nell'eventualità che i proprietari dei terreni individuati per lo spandimento dei fanghi non possano più garantire tale impegno, l'istante ha l'obbligo di richiedere preventivamente il rilascio di un provvedimento di variazione del piano di spandimento relativo ai terreni utili a tal fine, segnalandone l'ubicazione e le caratteristiche, nonché i dati anagrafici dei proprietari od aventi titolo.

Terreni autorizzati per l'utilizzo agronomico dei fanghi e quantità di fango distribuibile

TABELLA TERRENI

Comune	Foglio	Mappale	Superficie utilizzabile (Ha)	t ss/Ha apportabile nel triennio	SS apportabile massima (t/triennio)
Castelletto Stura	3	28	0,8338	7,5	6,25
Castelletto Stura	3	29	0,7815	7,5	5,86
Castelletto Stura	3	77	0,4177	7,5	3,13
Castelletto Stura	7	1170	1,1843	7,5	8,88
Castelletto Stura	11	1	0,2969	7,5	2,23
Castelletto Stura	11	2	0,3710	7,5	2,78
Castelletto Stura	11	112	0,5235	7,5	3,93
Castelletto Stura	11	113	0,2120	7,5	1,59
Castelletto Stura	11	122	0,2260	7,5	1,70
Castelletto Stura	11	136	0,0546	7,5	0,41
Montanera	2	22	0,6030	15	9,05
Montanera	2	38	1,2280	7,5	9,21
Montanera	2	51	0,7520	7,5	5,64
Morozzo	4	42	2,0955	7,5	15,72
Morozzo	4	48	3,8609	22,5	86,87
Trinità	32	8	0,5677	7,5	4,26
Trinità	32	9	0,6623	7,5	4,97
Trinità	32	10	0,6360	7,5	4,77
Trinità	32	11	0,7693	7,5	5,77
Trinità	32	12	0,7693	7,5	5,77
Trinità	32	13	0,3837	7,5	2,88
Trinità	32	14	0,4086	7,5	3,06
Trinità	32	15	0,5750	7,5	4,31
Trinità	32	17	0,9801	7,5	7,35
Trinità	32	18	0,2279	7,5	1,71
Trinità	32	21	0,3951	7,5	2,96
Trinità	32	27	0,6964	7,5	5,22
Trinità	32	110	0,3490	7,5	2,62
Trinità	32	113	0,3667	7,5	2,75
Trinità	32	114	0,5984	7,5	4,49
Trinità	32	115	0,3841	7,5	2,88
Trinità	32	124	0,0927	7,5	0,70
Trinità	32	146	0,3836	7,5	2,88
Trinità	32	147	0,7675	7,5	5,76
Trinità	32	161	0,3800	7,5	2,85
Trinità	32	183	0,8340	7,5	6,26
Trinità	32	193	0,3685	7,5	2,76
Trinità	32	195	0,4440	7,5	3,33
Trinità	32	202	0,3750	7,5	2,81
Trinità	32	225	0,8516	7,5	6,39
Trinità	32	227	0,4159	7,5	3,12
Trinità	32	255	0,3150	7,5	2,36
Montanera	2	35 S	1,5000	7,5	11,25
Montanera	2	35 N	2,5487	22,5	57,35

Comune	Foglio	Mappale	Superficie utilizzabile (Ha)	t ss/Ha apportabile nel triennio	SS apportabile massima (t/triennio)
Montanera	2	36	0,1830	22,5	4,12
Montanera	2	37	0,2068	22,5	4,65
Montanera	2	39	2,2523	7,5	16,89
TOTALE			34,1289		362,5

Limiti

Tabella 1 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione.

Metalli pesanti	Metalli estraibili Valore limite (mg/Kg s.s.)	Metalli totali Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	1	1,5
Cromo	15	150
Mercurio	0,2	1
Nichel	30	75
Piombo	50	100
Rame	50	100
Zinco	150	300

Note:

- qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui sopra, è necessario effettuare anche le analisi relative ai metalli pesanti totali;
- i terreni che, sottoposti a valutazione della capacità di ossidare il Cr III a Cr VI, producono quantità uguali o superiori a 1 µM di Cr VI non possono ricevere fanghi contenenti cromo.

Tabella 2 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Metalli pesanti	Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	20
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1.000
Zinco	2.500

Tabella 2-bis - Valori massimi di concentrazione di altri parametri nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura - Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova")

Metalli pesanti	Valore limite
Idrocarburi (C10-C40)	≤ 1.000 mg/kg tal quale
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Sommatoria degli IPA elencati nella Tab.1 dell'All.5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	≤ 6 mg/Kg s.s.
PCDD/PCDF + PCB DL	≤ 25 ng WHO- TEQ/kg s.s.
PCB	≤ 0,8 mg/kg s.s.
Toluene	≤ 100 mg/kg s.s.
Selenio	≤ 10 mg/kg s.s.

Berillio	≤ 2 mg/kg s.s.
Arsenico	< 20 mg/kg s.s.
Cromo totale	< 200 mg/kg s.s.
Cromo VI	< 2 mg/kg s.s.

Tabella 3 - Caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Parametro	Valore minimo	Valore massimo
Carbonio organico % s.s.	20	-----
Fosforo tot. (P) % s.s.	0,4	-----
Azoto tot. % s.s.	1,5	-----
Salmonelle MPN/gr. s.s.	-----	1.000

Tabella 4 - Limiti di tossicità non permanente dei fanghi.

Parametro	Limiti
Fenoli volatili	10 (mg/Kg di sostanza secca)
Tensioattivi	100 (mg/Kg di sostanza secca)
pH	5,5 ÷ 8
Salinità (meq/100 gr.)	200
S.A.R. (se Salinità > 50)	20
Cloruri (se Salinità > 50)	5.000 (mg/Kg di sostanza secca)
Solfati (se Salinità > 50)	10.000 (mg/Kg di sostanza secca)

Tabella 5 - Valori dei parametri di stabilità dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

Parametro	Limiti
Indice di Germinazione	> 40 %
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	< 10 %
Indice di Respirazione	< 2.000 mgO ₂ /KgVS/h

Emissione sonora

Quadro emissivo e limiti di emissione

Per i limiti di emissione ed immissione si fa riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per quanto riguarda le emissioni sonore, la ditta si considera rientrante nella definizione di impianto a ciclo produttivo continuo di cui all'art. 2 del D.M. 11/12/1996.

Prescrizioni

1. Tutte le modifiche delle linee di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. qualora i livelli sonori rilevati durante le campagne di misura indicate nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato 2) risultassero superiori ai limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica comunale, la ditta dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Riesame con valenza di rinnovo

MEC SPA – MONTANERA

ALLEGATO TECNICO 2 – PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA	2
COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI	3
COMPARTO: ENERGIA	3
COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	4
COMPARTO: APPROVVIGIONAMENTI E SCARICHI IDRICI.....	4
COMPARTO: EMISSIONI SONORE.....	7
COMPARTO: RIFIUTI DIVERSI DAI FANGHI DI DEPURAZIONE	10
COMPARTO: PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	11
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE.....	12

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo (PMC) dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il PMC deve assicurare, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il PMC di un'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto e dal Dipartimento Provinciale ARPA.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del PMC e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nel Bref "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" 2018, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purché assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Bovini vivi	Misura diretta discontinua	Kg/giorno Capi/giorno	n.a	Peso	Giornaliera	Registrazione giornaliera ed invio riepilogo annuale agli enti competenti. Dati da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Altre materie prime animali	Misura diretta discontinua	Kg/giorno				
Prodotti finiti distinguendo tra carcasse e prodotti da lavorazione della carne	Misura diretta discontinua	Kg/giorno				
Sottoprodotti di origine animale	Misura diretta discontinua	Kg/giorno				

COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	l/anno	n.a.	-	Annuale	Registrazione ed invio riepilogo annuale agli enti competenti. Dati da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Consumo di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi e misura diretta energia ricevuta tramite teleriscaldamento.	kWh/anno		Contatore		
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	kWh/anno		Contatore		
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t carcassa		-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t carcassa		-		

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005 (*)	3 – 4 10-11	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in Allegato1 "Emissioni in atmosfera" Dati da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento
CO						
NO _x						
SO _x						
Nebbie oleose	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005 (*)	6	Triennale	Vedere apposite prescrizioni in Allegato1 "Emissioni in atmosfera" Dati da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento

(*)fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., osservare, nella scelta dei metodi, la scaletta di priorità dallo stesso individuata e di seguito ripresa: "... norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti

COMPARTO: APPROVVIGIONAMENTI E SCARICHI IDRICI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Volume di scarico	Misura continua diretta	m ³	Strumento di misura portata istantanea e volume totale scaricato	S1	mensile	Annotazione su registro conduzione impianto ed invio annuale agli enti competenti. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Torbidità	Misura diretta continua	-	Strumento di rilevazione in continuo della torbidità dello scarico	S1	in continuo	Dati di sintesi e descrizione dell'andamento del monitoraggio da trasmettere unitamente alla relazione annuale dei dati di monitoraggio.

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Temperatura		°C	termometro	S1	mensile	Riportare sul registro di conduzione impianto.
Acidità (pH)		pH	pHmetro	S1	mensile	Conservare presso la sede aziendale per almeno 5 anni.
Solidi Sospesi Totali	Misura diretta discontinua	mg/l	Bref "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" 2018 (cap.5)	S1	semestrale	Invio dei report di analisi; registrazione e invio dati con riepilogo annuale agli enti competenti Certificati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
C.O.D.			Bref "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" 2018 (cap.5)			
BOD5						
Azoto ammoniacale						
Azoto nitroso						
Azoto nitrico						
Fosforo totale	Misura diretta discontinua	mg/l	Bref "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" 2018 (cap.5)	S1	semestrale	Registrazione ed invio dei report di analisi agli enti competenti Certificati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Cloruri						
Solfati						
Zinco						
Rame						
Ferro						
Manganese						
Tensioattivi totali						
Grassi e oli animali/vegetali						
Idrocarburi totali						

Saggio di tossicità acuta (Daphnia Magna)		%				
---	--	---	--	--	--	--

COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati	Prima della presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA.	Registrazione ed invio agli Enti competenti unitamente all'istanza di riesame.
Livello di immissione assoluto e differenziale						

COMPARTO: UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DI DEPURAZIONE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
pH	Misura diretta discontinua	unità pH	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo. I valori di pH e c.s.c. dei terreni determinano le dosi di applicazione dei fanghi, in attuazione della normativa vigente.
c.s.c. (capacità di scambio cationico)	Misura diretta discontinua	meq / 100g				
Capacità del suolo di ossidare il Cromo III a Cromo VI	Misura diretta discontinua	M di Cr VI	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo. L'utilizzazione dei fanghi è consentita su terreni il cui contenuto in metalli pesanti non ecceda i valori massimi riportati nella Tabella
Cadmio	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Cromo	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				

Mercurio	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				1 dell'Allegato 1 alla presente autorizzazione.
Nichel	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Piombo	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Rame	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Zinco	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Sostanza secca (s.s.)	Misura diretta discontinua	-	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.;	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.
Grado di umificazione	Misura diretta discontinua	DH %	- Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996.			

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Cadmio	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.;	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.
Cromo	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Mercurio	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Nichel	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Piombo	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Rame	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Zinco	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Carbonio organico	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Fosforo totale (P)	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Azoto totale (N)	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Potassio totale (K)	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Salmonelle	Misura diretta discontinua	MPN/gr. s.s.				
Fenoli volatili	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Tensioattivi	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
pH	Misura diretta discontinua	unità pH				
Salinità	Misura diretta discontinua	meq/100 gr.				
S.A.R. (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	-				

Cloruri (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996; - volumi della Collana Ambiente della Regione Piemonte, n. 6 "Metodi di analisi dei Compost" e n. 10 "Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione", oppure secondo altri metodi elaborati da organismi scientifici, tenendo comunque conto dell'aggiornamento tecnico-scientifico delle metodiche analitiche.			impartite dall'Allegato 1 alla presente autorizzazione (comunicazione agli Enti dell'esecuzione dei campionamenti, limitazioni all'utilizzo dei fanghi in conseguenza degli esiti delle analisi, ecc.)
Solfati (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Indice di Germinazione	Misura diretta discontinua	%				
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	Misura diretta discontinua	%				
Indice di Respirazione	Misura diretta discontinua	mgO ₂ / KgVS / h				

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Idrocarburi (C10-C40)	Misura diretta discontinua	mg/Kg tal quale	Rif.: - Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova")	Fanghi destinati allo spandimento	Annuale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo. Cfr. prescrizioni impartite dall'Allegato 1 all'AIA (comunicazione agli Enti dell'esecuzione dei campionamenti, limitazioni all'utilizzo dei fanghi in conseguenza degli esiti delle analisi, ecc.)
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Somatoria degli IPA elencati nella Tab.1 dell'All.5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Misura diretta discontinua	Mg/Kg s.s.				
PCDD/PCDF + PCB DL	Misura diretta discontinua	Ng WHO-TEQ/Kg s.s.				
PCB	Misura diretta discontinua	Mg/Kg s.s.				
Toluene						
Selenio						
Berillio						
Arsenico						

Cromo VI	Misura diretta discontinua	Mg/Kg s.s.	Rif.: - Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova") - art. 11, D.Lgs. n.99/92 e s.m.i. - Allegato 5, D.G.R.n. 34-8488 del 6 maggio 1996	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	
----------	----------------------------	------------	--	-----------------------------------	------------	--

COMPARTO: RIFIUTI DIVERSI DAI FANGHI DI DEPURAZIONE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Caratterizzazione dei rifiuti conferiti fuori sito	Misura diretta discontinua	n.a.	Le determinazioni analitiche di caratterizzazione del rifiuto devono essere eseguite: - se conferiti a impianti iscritti ai sensi dell'art. 214-216 del D.Lgs152/06 e smi , in ossequio ai disposti dall'art. 8 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. e/o dell'art. 7 del D.M. 12.06.2002, n. 161, a seconda della destinazione e classificazione del rifiuto (pericoloso o non pericoloso) ; - se conferiti a impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi sulla base delle disposizioni impartite dalle norme tecniche relative alle specifiche operazioni di recupero-smaltimento (es. D.M. 27.09.2010; D.Lgs 152/06 titolo 3-bis ecc.) <u>sempre</u> nel rispetto delle disposizioni impartite dalle autorizzazioni e/o iscrizioni rilasciate in capo agli impianti di destinazione.	I certificati e le determinazioni eseguite devono essere conservate presso lo stabilimento.
Quantificazione rifiuti prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/ m ³	1 volta / anno	Trasmissione dati con la relazione annuale

COMPARTO: PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Tenuta serbatoi	Misura diretta discontinua	n.a.	A cura ditta specializzata	Serbatoi interrati del gasolio	Biennale	Da inviare con la relazione annuale. Documentazione da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento.

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

Le frequenze dei controlli ordinari, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11 – ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono definite in relazione al profilo di rischio computato in capo all'installazione de qua, con aggiornamento annuale, secondo i criteri definiti nel Piano di Ispezione Ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272.

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
SCARICHI	Acidità (pH) Azoto ammoniacale Azoto nitroso, Azoto nitrico Azoto totale BOD ₅ Cloruri COD Fenoli Fosforo totale Idrocarburi totali Metalli pesanti: Alluminio Cadmio, Cromo, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco Solfati Solidi sospesi totali Tensioattivi totali Tensioattivi anionici Tensioattivi cationici Tensioattivi non ionici Saggio di tossicità acuta (Daphnia Magna)*	S1	3 volte durante la vigenza dell'AIA
RIFIUTI: fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura **	TAB. 2 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.). Metalli: Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco TAB. 3 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.). Carbonio organico % s.s. Fosforo tot. (P) % s.s. Azoto tot. % s.s. Salmonelle MPN/gr. s.s CLORURI, FENOLI, TENSIOATTIVI, pH, INDICE DI GERMINAZIONE, S.A.R., INDICE DI MINERALIZZAZIONE DELL'AZOTO, SALINITA', SOLFATI, INDICE DI RESPIRAZIONE + parametri integrati dalla Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova")	Platea stoccaggio	3 volte durante la vigenza dell'AIA **
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008		1 volta durante la vigenza dell'AIA